

Incarichi dirigenziali, prima degli esterni vengono i funzionari di categoria D

Tar Lazio sentenza 3670/2015

Prima di rivolgersi a soggetti esterni all'amministrazione è necessario considerare l'opportunità di conferire gli incarichi dirigenziali ai funzionari interni di categoria D, qualora in possesso dei requisiti richiesti. Lo afferma il Tar Lazio, sezione I ter, con la sentenza n. 3670 del 3 marzo 2015, in cui offre una particolare lettura dell'articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001, che regola l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni.

Una lettura che mette in evidenza un peculiare aspetto finora non evidenziato dalle tante pronunce sul tema e che connota la sentenza come del tutto originale nel panorama giurisprudenziale: quella secondo cui, ai fini del conferimento degli incarichi esterni, l'amministrazione, nell'analisi delle professionalità interne, deve valutare l'eventuale presenza di funzionari direttivi di categoria D, che se in possesso dei requisiti richiesti devono essere valutati rispetto alla opzione esterna.

I contenuti della sentenza

La sentenza è molto articolata e deriva dalla impugnativa proposta da una organizzazione sindacale avverso gli atti con i quali la Regione Lazio ha approvato gli avvisi di ricerca di personale esterno per l'affidamento di incarichi dirigenziali e relativi provvedimenti di conferimento a soggetti esterni all'amministrazione regionale.

Un paio di conclusioni cui giungono i giudici laziali sono ormai consolidate, prima delle quali quella relativa al fatto che spetta al giudice amministrativo conoscere le controversie aventi ad oggetto gli avvisi pubblici finalizzati al reperimento di professionalità esterne, a differenza dei provvedimenti di attribuzione di incarichi dirigenziali, che invece hanno natura privatistica e vanno alla cognizione del giudice ordinario.

Non nuova nemmeno la parte in cui ritengono fondata la censura relativa alla mancata programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di risorse umane, in applicazione dell'art.6 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, essendo questa – afferma la sentenza – "un atto fondamentale preliminare e propedeutico a procedure di reclutamento di personale".

Il conferimento degli incarichi esterni

La parte più interessante della pronuncia è quella che riguarda l'accoglimento della censura con la quale la ricorrente ha contestato la scelta della Regione di rivolgersi all'esterno per la copertura degli incarichi dirigenziali, nonostante fossero rinvenibili all'interno professionalità idonee allo svolgimento dei compiti previsti.

E qui entra in gioco la spigolatura sui criteri di conferimento degli incarichi, sulla quale nessuno prima sembra aver insistito, tanto da farla diventare per certi versi pregiudiziale all'interno della procedura e fonte diretta di illegittimità degli atti.

Perché di questo si tratta nella specie, e cioè del mancato rispetto della procedura di ricognizione delle professionalità interne, nella parte in cui questa non è stata rivolta anche ad individuare la sussistenza di funzionari direttivi in possesso dei requisiti richiesti.

Sul punto, infatti, si è sempre pensato che detta ricognizione dovesse essere esperita nei confronti dei dirigenti in organico, in mancanza dei quali si espande una consistente discrezionalità da parte dell'ente nel ricorrere ad altre professionalità, tra le quali anche eventuali funzionari interni dotati di specifiche e documentate professionalità.

La novità è che, prima di ricorrere all'esterno, è necessario prendere in considerazione questi ultimi, secondo una lettura elastica e innovativa del comma 6 dell'art. 19 proposta dal Tar Lazio, laddove prevede che l'ente proceda al conferimento a soggetti esterni dopo aver accertato che la professionalità richiesta non sia rinvenibile nei propri ruoli.

Entrano in ballo i funzionari

L'aspetto interessante della sentenza sta nell'aver evidenziato che l'impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli dell'amministrazione "deve intendersi nel senso che la ricerca all'esterno deve seguire l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale".

Certo, il Tar non si spinge a porre una vera e propria precedenza nei confronti dei funzionari, avendo affermato che l'accertamento deve essere condotto "anche" tra questi ultimi. È però del tutto evidente che il procedimento di individuazione dei soggetti cui conferire incarichi dirigenziali non potrà più eludere questo passaggio, talché gli atti saranno potenzialmente illegittimi se non daranno conto della effettiva ricognizione operata sui funzionari interni depositari di professionalità adatte ad esercitare quelle funzioni.

Il Tar arriva a questa conclusione muovendo da due dati: il primo è prettamente letterale e discende dal fatto che la norma utilizza il plurale "ruoli", talché essa deve essere riferita sia al ruolo dirigenziale, che va sondato in via principale, sia a quello del personale direttivo, da prendere in considerazione in via subordinata.

Il secondo è di ordine strumentale ed è dovuto al fatto che incaricare funzionari rispetto a soggetti esterni costa meno all'amministrazione, per cui si pone in linea – secondo i giudici – con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Nel caso specifico depone anche la specifica legge regionale del Lazio, che indica tra i criteri selettivi per la scelta dei soggetti cui conferire incarichi dirigenziali il conseguimento di particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile anche da concrete esperienze di

lavoro maturate presso pubbliche amministrazioni, "ivi compresa l'amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza". Caso in cui è previsto il collocamento in aspettativa.

(di Amedeo Di Filippo da Enti Locali e P.A. - il Sole 24Ore)